

RINALDO REDAELLI - VICE SEGRETARIO
GENERALE DI ANCI LOMBARDIA
VIA ROVELLO 2
20100 MILANO (MI)
Email:
amministrazione@pec.anci.lombardia.it

Oggetto : Art. 5, comma 9, della L.R. n. 31/2014. Parere.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4962 in data 27 luglio 2017 che mette a tema la disciplina di cui all'art. 5, comma 9, della L.R. n. 31/2014, nel testo oggi vigente a seguito della sostituzione operata dalla L.R. 26 maggio 2017, n. 16 (cfr. art. 1, comma 1, lett. g).

Relativamente alla norma in questione, nel confermare che la "lettura" proposta nella richiamata nota è da intendersi corretta, si osserva quanto segue.

In merito alle previsioni di trasformazione non tempestivamente attivate secondo quanto previsto al comma 6 del citato art. 5, la nuova disciplina non contempla più la sospensione obbligata, comunque disposta dal Consiglio comunale. Il senso della modifica voluta dal legislatore regionale risiede nella restituzione al Comune della piena potestà pianificatoria, nel senso che l'Amministrazione comunale, a far tempo dal 2 giugno u.s., può legittimamente promuovere scelte diverse, a mezzo di variante al PGT, ovviamente nel rispetto di quanto disposto al comma 4, come modificato dalla stessa L.R. n. 16/2017, relativamente alle varianti che possono essere approvate nell'attuale fase transitoria.

Si conferma che l'espressa "*possibilità di attivazione dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione del documento di piano*" non dev'essere "letta" come obbligo in capo all'Amministrazione comunale di comunque pronunciarsi, anche solo in senso confermativo, in merito a previsioni urbanistiche fintanto che sono vigenti. In altre parole, fino alla scadenza del documento di piano, eventualmente prorogato nei termini consentiti dal riformulato comma 5, le previsioni di trasformazione non tempestivamente attivate possono essere attuate e dunque essere oggetto di istanza di approvazione del relativo piano attuativo secondo la disciplina ordinaria di cui all'art. 14 della L.R. n. 12/2005. Resta inteso che la speciale procedura di approvazione

Referente per l'istruttoria della pratica: UMBERTO SALA Tel. 02/6765.5071

delineata ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 5 della L.R. n. 31/2014 continuerà ad applicarsi ai piani attuativi considerati da queste ultime disposizioni, non modificate dalla L.R. n. 16/2017, salvo il prolungamento a "diciotto mesi" del termine previsto al comma 6 per il convenzionamento del piano attuativo una volta approvato.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

MAURIZIO FEDERICI

Responsabile della Posizione organizzativa:

Dott. Umberto Sala (tel. 02 6765 5071)

